

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Modifica del 18 dicembre 2013

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visto l'articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi,
ordina:

I

L'allegato² dell'ordinanza del 28 giugno 2006³ che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2013.⁴

18 dicembre 2013

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

¹ RS **946.231**

² Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet:
www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

³ RS **946.231.116.9**

⁴ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 dic. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

